



VIDEOCONFERENZA 16.03.2020 SUL DECRETO “CURA ITALIA”

REPORT

Lunedì 16 marzo 2020, dalle 17 alle 19, si sono riunite in videoconferenza le Camere UNCAT attive nelle Regioni Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Si sono in particolare confrontati in video ventisei tra presidenti ed associati.

Oggetto del confronto è stato il **nuovo decreto legge “Cura Italia”** varato dal Consiglio dei Ministri poco prima dell’incontro ed in corso di pubblicazione.

Sono stati discussi “a caldo” (senza pretesa di esaustività), in particolare, gli **articoli 80 (poi divenuto 79), 64 e 65 del decreto legge** (nella versione disponibile nel pomeriggio del 16.03.2020).

Con riguardo alle *“misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”* (art. 80 in serata divenuto 79), sono stati esaminati e discussi i punti di novità e continuità rispetto al D.L. 8 marzo 2020 n. 11, che tanto ha fatto discutere.

La nuova disposizione contiene ora ben ventidue commi, il cui ultimo (n. 22) abroga espressamente *“gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11”*.

E’ disponibile anche la relazione illustrativa, i cui contenuti hanno suscitato un interessante dibattito in ordine alla continuità o novità della nuova disposizione.

Le Camere hanno preso atto della volontà del Governo di accogliere le richieste di chiarimento e riscrittura degli operatori.

Il comma 1 ha aggiornato la data del **periodo senza udienze fino al 15 aprile** (in luogo del 22 marzo).

Il comma 2 ha chiarito la portata della **sospensione dei termini** *“per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali* (e quindi anche tributari in forza del

comma 21 per i “procedimenti relativi alle commissioni tributarie” - NDR). *Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti (...) per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.*

Si è discusso in ordine all’ambito applicativo della sospensione dei termini per l’**impugnazione di atti in scadenza** nel periodo 9-16 marzo, considerata la decorrenza degli effetti del decreto legge, non più correttivo del D.L. 11/20 bensì autonomo.

E’ stato prudenzialmente sollevato il dubbio per cui la sospensione di tutti i termini possa essere ritenuta non applicabile alle impugnazioni richiedenti la contestuale sospensione dell’atto impugnato in presenza del caso previsto dal comma 3 n. 1, secondo cui *“le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano”* nei casi di *“procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.*

La maggioranza dei presenti si è però espressa in senso contrario a tale interpretazione, dovendo la norma di eccezione – nel più ampio contesto garantistico del decreto – essere ritenuta applicabile a procedimenti cautelari “acceleratori” (come quelli espressamente esemplificati) e non alle impugnazioni di atti di accertamento seppure contenenti richieste cautelari. In via prudenziale, anche in considerazione della “sospensione” delle attività di riscossione, è stato comunque suggerito di non inserire richieste cautelari in seno al ricorso introduttivo, riservandole ad una successiva istanza.

Ci si è confrontati sul **computo del termine lungo di impugnazione** delle sentenze laddove interessato dal periodo di sospensione “coronavirus” e sulle possibili interferenze con la sospensione feriale dei termini.

Allo stesso modo, è stata dibattuta l’incidenza della sospensione sul termine della procedura di **accertamento con adesione** di cui al D.Lgs. 218/97 e di **reclamo-mediazione** di cui all’art. 17-bis D.Lgs. 546/92, anche alla luce del comma 20 dell’art. 80 /79) del decreto, laddove è prevista in via generale la sospensione dei “termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita (...), nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il

9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

A proposito delle **attività di riscossione ed esecuzione**, è stato rilevato come l'art. 65 dell'articolato preveda la sospensione dei termini di pagamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, non prevedendo una sospensione generalizzata dell'attività riscossiva ed esecutiva, finora affidata a semplici comunicati delle amministrazioni.

Ci si è interrogati in ordine alla opportunità/possibilità di richiedere in questa fase la **sospensione giudiziale degli atti impugnati** per le problematiche relative all'attualità del *periculum*, oltre che per le problematiche modalità di svolgimento delle udienze nel rispetto dei precetti sanitari.

A questo riguardo, sono state esaminate le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, laddove è previsto che i capi degli uffici giudiziari adottino **"misure organizzative" delle udienze per il periodo 16 aprile-30 giugno 2020**.

In particolare, oltre alla consapevolezza di tutte le Camere in ordine all'opportunità/necessità di vigilare su tale organizzazione (anche in ragione dell'obbligo dei capi ufficio di consultazione del "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati"), è stata sottolineata l'importanza della previsione di cui alla lett. f) del comma 7, laddove è facoltativamente previsto *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà"*.

Con tale disposizione, ritenuta applicabile anche al rito tributario con gli opportuni adattamenti, viene ridato slancio alle **udienza da remoto** in video che nel rito tributario sono da troppo tempo (2018) in attesa delle disposizioni attuative.

Le Camere concordano tutte nel sottolineare l'**urgenza dell'attivazione delle udienze a distanza e l'opportunità di sollecitare la Direzione della Giustizia Tributaria a provvedere di conseguenza in tempi rapidi se non immediati**.

Con riguardo alla previsione della lett. h), con la quale viene previsto *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*, le Camere concordano nel senso dell’eventuale utilizzabilità eccezionale e temporanea di tale modalità di trattazione in camera di consiglio, laddove sia stata richiesta dalle parti la pubblica udienza, per le cause seriali e di minor valore, previa consultazione delle parti in ordine alla perdurante e motivata volontà di discussione orale.

Le Camere si sono infine interrogate in ordine al coordinamento dell’art. 80 (79) con l’art. 64 della bozza di decreto, laddove è in particolare prevista la **“Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”**.

Tale disposizione prevede che *“sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”*.

Ci si è interrogati in ordine all’asimmetria temporale di tale norma rispetto alla sospensione generale prevista dall’art. 80 (ora 79).

Il richiamo all’attività di “contenzioso” sembra sovrapporre la sospensione prevista per gli uffici finanziari alla sospensione prevista in via generale con diversa durata (9 marzo-15 aprile), con tutte le conseguenti incertezze ad esempio in ordine alla definitività di un provvedimento giudiziale, avente differenti termini di impugnazione per le diverse parti.

Le Camere concordano in ordine alla problematicità di tale disposizione, sia sul piano pratico (ad esempio in ordine alla scadenza del termine di reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis D.Lgs. 546/92), sia sul piano della opportunità e costituzionalità dell’inusitata previsione.

Le Camere si sono confrontate anche sulla portata dell’**estensione di due anni dei termini di accertamento** cripticamente introdotta dall’ultimo comma dell’art. 65, laddove è richiamato l’art. 12 del D.Lgs. 159/15.

Tutte le Camere collegate, vivamente apprezzando il proficuo incontro associativo, hanno concordato sull’opportunità di **procedere periodicamente al confronto in videoconferenza** sulle norme emergenziali ma anche su tutte le problematiche legislative ed applicative del settore tributario.

Sul fronte emergenziale, le Camere hanno unanimemente concordato in ordine alla necessità che UNCAT solleciti fortemente i soggetti preposti all'attuazione urgente dell'**udienza a distanza**, quale efficace strumento utile ad evitare inutili rischi per la salute degli operatori della Giustizia Tributaria, che non può essere penalizzata rispetto alle altre giurisdizioni.

Report a cura di Michele Tiengo – Padova, 17.03.2020